

# **TI\_GERICHTE 15.2008.7 vom 31. März 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2008.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.7)

FR: TI\_GERICHTE 15.2008.7 du 31 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 15.2008.7 del 31 marzo 2008

## **Regeste**

Pignoramento del salario, di indennità straordinarie e della tredicesima. Minimo di esistenza. Supplemento per pasti fuori domicilio. Durata del pignoramento. Accertamenti relativi ad importi sperperati dall'escusso. Denuncia penale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13, cons. 4).

### **E. 1.1**

Di conseguenza, è annullato il calcolo del minimo di esistenza allestito il 26 ottobre 2007 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_.

### **E. 1.2**

L'incarto è retrocesso all'CO 1 affinché proceda a un nuovo pignoramento del salario di PI 1, conformemente alle indicazioni di cui ai considerandi.

### **E. 1.3**

A fine 2008, l'Ufficio, in conformità con il considerando 1.2, retrocederà all'escusso, su quanto avrà incassato dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2008, gli importi che eventualmente gli saranno mancati nei mesi precedenti per coprire il proprio minimo di esistenza. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, \_\_\_\_\_; – avv. PA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

### **E. 2**

È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l'art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al

debitore per l'esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, pag. 51). Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l'automobile sia necessaria all'escusso, in casi eccezionali, per motivi di lavoro, ma chiede che le spese riconosciute a questo titolo siano ridotte da fr. 372.-- a fr. 200.--. Nelle sue osservazioni, l'escusso non ha contestato di godere della gratuità dei mezzi di trasporto pubblici e ha implicitamente ammesso di non lavorare sempre di notte ("non è possibile imporre, come vorrebbe la ricorrente, l'uso dei mezzi pubblici, addirittura anche per il lavoro notturno"). Non ha d'altronde sostanziato, con riferimenti precisi e documentati, per quali motivi l'uso dei mezzi di trasporto pubblici sarebbe un'esigenza insostenibile per lui né quali spese supplementari causerebbe tale esigenza, ritenuto che non ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui egli potrebbe consumare pasti economici presso la cantina del proprio datore di lavoro. PI 1 non ha poi prodotto i documenti che avessero permesso di quantificare il numero (medio) di giorni al mese in cui necessita assolutamente del proprio veicolo. Si può pertanto considerare che l'importo di fr. 200.-- allegato dall'escutente sia sufficiente a coprire le spese di trasferta professionale indispensabili ai sensi dell'art. 93 LEF, tanto più che le stesse sono sicuramente diminuite da quando egli lavora a metà tempo. Qualora le circostanze dovessero cambiare, PI 1 potrà sempre chiedere la riconsiderazione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). Intanto, il ricorso va accolto nel senso che il supplemento per le spese di trasferta va ridotto a fr. 200.-- (invece di fr. 372.--).

### **E. 3**

La ricorrente chiede anche lo stralcio dal minimo di esistenza delle spese per pasti fuori domicilio (fr. 240.--/mese), sostenendo che l'escusso può consumare i pasti alla cantina a un prezzo non superiore a quanto già contemplato nel minimo di esistenza di base per le spese di alimentazione. PI 1 non si è determinato su questo punto. La ricorrente non contesta – a ragione – la necessità in cui si trova l'escusso di dover consumare pasti fuori domicilio a dipendenza della distanza che separa il luogo di lavoro dal suo domicilio. Il supplemento di fr. 11.--/pasto calcolato dall'Ufficio è quindi in linea di massima giustificato (Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], ad II/4/a). RI 1 non ha infatti provato che l'escusso possa consumare pasti a un prezzo inferiore ai prezzi usuali medi nel settore della ristorazione. Il ricorso va di conseguenza respinto su questo punto.

### **E. 4**

Le parti divergono anche sulla questione delle spese di alloggio da computare nel minimo di esistenza.

#### **E. 4.1**

Da parte sua, PI 1 allega che le proprie spese di alloggio sarebbero in realtà di fr. 1'597,45 invece di fr. 1'201.--, tenuto conto dell'aumento del tasso ipotecario a partire dal 1° gennaio 2008 e dei costi di riscaldamento, di assicurazione incendio e mobilio e delle tasse per la fognatura. Tuttavia, solo l'aumento degli interessi ipotecari (da fr. 1'201.-- a fr. 1'375.--, cfr. doc. 3 allegato alle osservazioni) è stato debitamente dimostrato. Per gli altri costi, il resistente ha prodotto giustificativi inattuali (doc. 4 a 7, che si riferiscono agli anni 2005, rispettivamente 2003, 2005 e 2004) e che non accertano comunque che egli li abbia effettivamente pagati: orbene, è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Sotto riserva di un'eventuale riconsiderazione fondata su nuove prove, le spese in questione non possono essere aggiunte al minimo di esistenza.

#### **E. 4.2**

Ciò posto, l'importo di fr. 1'375.-- non appare conforme all'uso locale per un alloggio (di due locali nella regione di \_\_\_\_\_) del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p. 40). La presa in considerazione nel minimo di esistenza di spese locative ridotte non è tuttavia immediatamente attuabile: trattandosi di abitazione di cui l'escusso è proprietario o comproprietario, la giurisprudenza prescrive che gli venga concesso un termine di sei mesi per adattare le proprie spese di alloggio (DTF 116 III 21, cons. 2d; 129 III 528, cons. 3). Nella nuova decisione, l'Ufficio computerà quali spese di alloggio fr. 1'375.-- per i primi sei mesi e determinerà il costo ammissibile dal settimo al dodicesimo mese di pignoramento, indicando nell'avviso al datore di lavoro i due relativi minimi di esistenza.

#### **E. 4.3**

Le richieste di edizione dell'incarto completo relativo al finanziamento di fr. 500'000.-- da parte del Credit Suisse, nonché l'audizione della segretaria comunale di \_\_\_\_\_, vanno respinte, poiché, per quanto attiene alla determinazione del minimo vitale dell'escusso, è rilevante solo quanto egli è tenuto a pagare per poter conservare il proprio alloggio – quindi gli interessi ipotecari e le spese concretamente pagati –, indipendentemente dalla destinazione effettiva del mutuo.

#### **E. 5**

A partire dal 1° gennaio 2008, in seguito al cambiamento della franchigia annuale, il premio della cassa malati obbligatoria dell'escusso è aumentato da fr. 277.-- a fr. 312.50 (doc. 8 allegato alle osservazioni). Tale aumento dev'essere integrato nel calcolo del minimo di esistenza, visto lo stato di salute attuale dell'escusso e il fatto che egli può esigere che la franchigia, se la deve effettivamente sopportare, venga contemplata nel proprio minimo di esistenza. I premi delle assicurazioni complementari (LCA) non possono invece venir considerate (DTF 129 III 243 segg., cons. 4; STF 4 marzo 2008 [5A\_654/2007]; CEF 21 giugno 2006 [15.05.139], cons. 3a; Ochsner, op. cit., n. 122 e 145 ad art. 93). L'Ufficio indicherà pertanto nella nuova decisione la cifra di fr. 311.10 (fr. 312.50 ./. il rimborso federale di fr. 1.40) quale premio della cassa malati obbligatoria e a fine anno, nel determinare la parte pignorabile della tredicesima, computerà la franchigia e le partecipazioni che l'escusso proverà di aver pagato durante l'anno 2008.

#### **E. 6**

PI 1 chiede inoltre che vengano prese in considerazione nel suo minimo di esistenza altre spese connesse con l'esercizio del diritto di visita sui figli, con la casa e con la propria salute. Egli non ha tuttavia né quantificato né dimostrato tali spese, che, sotto riserva di un'eventuale riconsiderazione fondata su nuove prove, non possono quindi essere prese in considerazione.

### **E. 7**

A scanso di equivoci, occorre precisare che in casi come quello in esame in cui la decisione impugnata stabilisce l'infruttuosità del pignoramento, la durata di pignoramento di un anno di cui all'art. 93 cpv. 2 LEF decorre, contrariamente alla regola generale, dalla data della nuova decisione che invece accerta che il reddito dell'escusso è parzialmente pignorabile (DTF 116 III 18 segg., cons. 2; Vonder Mühl, n. 62 i.f. ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 124 ad art. 93; Ochsner, op. cit., n. 188 ad art. 93). L'CO 1 farà figurare la data di scadenza del nuovo pignoramento nel verbale (Ochsner, op. cit., n. 201 ad art. 93). Il datore di lavoro verrà avvisato del pignoramento anche se non risulta dal calcolo nessuna eccedenza pignorabile (se non per quanto concerne la tredicesima).

### **E. 8**

PI 1, in sede di pignoramento, ha dichiarato di non avere altri beni da sottoporre a pignoramento a parte la sua quota del fondo di \_\_\_\_\_. Per quanto attiene all'impiego della somma di fr. 150'000.-- prelevata il 22 maggio 2007, l'escusso ha dato una spiegazione plausibile, seppure moralmente opinabile. La ricorrente non ha fornito indizi che le dichiarazioni dell'escusso siano false. Qualora il trasferimento di titoli alla madre e il prelevamento di fr. 47'091.40 siano stati destinati a danneggiare la ricorrente ed i figli, spetterebbe loro chiedere la revocazione in virtù degli art. 285 segg. LEF. In assenza di sospetti di reato ai sensi degli art. 323 e 164 CP, non v'è luogo a denuncia al Ministero pubblico. Il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) è infatti punibile a querela di parte.

### **E. 9**

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF), non potendosi dire che il resistente abbia agito in modo temerario né in male fede ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 LEF. richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 181 CPP, 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2007 di RI 1, \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.